

nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 255 nella l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 255 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 bis. Agli oneri di cui all'articolo 153 ter, stimati in euro 4.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 255 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 ter. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal comma 4 bis, al bilancio di previsione 2015 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2015

- in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti” per euro 4.000,00

- in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro 4.000,00.”.

3. Al comma 7 dell'articolo 255 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “commi 1, 3”, sono inserite le seguenti: “, 4 bis”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 aprile 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.03.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 marzo 2015, n. 427

Proponenti:

Consiglieri Pellegrinotti, Ferrucci, Pugnolini, Venturi, Nascosti, Santini, Ciucchi, Staccioli, Gazzarri, Magnolfi

Approvata in data 27 marzo 2015

Divenuta legge regionale 32/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 50/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere A), B), C), D), E) ed H) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Usi delle acque pubbliche

Capo II

Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche per usi diversi dal potabile
(art. 12 bis, comma 4, lettera a) della l.r. 91/98)

Art. 4 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per il prelievo della risorsa idrica

Art. 5 - Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità

Art. 6 - Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

Art. 7 - Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

Art. 8 - Disposizioni per il rilascio della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica

Art. 9 - Contenuti delle concessioni di derivazione soggette a verifica periodica

Art. 10 - Revoca della concessione di derivazione in caso di possibilità di utilizzo di acqua erogata da acquedotti pubblici e consortili

Art. 11 - Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo

Capo III

Disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico (art. 12 bis, comma 4, lett, b) l.r. 91/98).

Art. 12 - Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico

Capo IV

Disposizioni concernenti la determinazione dei canoni di concessione per gli usi di acque pubbliche diversi dal potabile.

Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione.

(articolo 12 bis comma 4, lettera c) l.r. 91/98)

Art. 13 - Disciplina dei canoni di concessione di derivazione

Art. 14 - Criteri per la determinazione del canone

Art. 15 - Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

Art. 16 - Casi di riduzioni del canone

Art. 17 - Casi di maggiorazione del canone

Art. 18 - Valutazione dell'impatto sociale, ambientale dei canoni di concessione

Capo V

Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee (art. 12-bis comma 4, lettera d) della l.r. 91/98)

Art. 19 - Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico

Art. 20 - Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici

Art. 21 - Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico

Art. 22 - Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

Capo VI

Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo (art. 12-bis, comma 4, lettera h) della l.r. 91/98

Art 23 - Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi. Accordi e contratti di programma

Capo VII

Sanzioni

Art. 24 - Sanzioni

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 - Obblighi informativi dell'ente concedente

Art. 26 - Disposizioni per le derivazioni esistenti

Art. 27 - Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione

Art. 28 - Disposizioni transitorie in materia di disciplina dei canoni di concessione

Art. 29 - Disposizione transitoria per l'anno 2015 in materia di flussi informativi

Art. 30 - Comitato regionale di coordinamento

Art. 31 - Rapporti con la pianificazione di bacino

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) ed in particolare l'articolo 12-bis, commi 2 e 4, lettere a), b), c), d) e h);

Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visti i pareri, resi ai sensi dell'articolo 98 del d.lgs. 152/2006 e dell' articolo 12-bis, comma 2, della l.r. 91/1998 delle Autorità di bacino ed in particolare:

a) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dell' Arno del 26 febbraio 2015;

b) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015;

c) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 186 del 02/03/2015;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" espresso nella seduta del 19/03/2015;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 437;

Considerato quanto segue:

1. la concessione di derivazione per l'utilizzazione dell'acqua pubblica è rilasciata dalla provincia o dalla città metropolitana territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) e delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

2. il presente regolamento detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua ad uso diverso da quello potabile, al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche;

3. le finalità di cui al punto 2 sono perseguite attraverso:

a) la definizione di disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua pubblica ad uso diverso da quello potabile, che consentano un equo riparto della risorsa idrica disponibile;

b) la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del r.d. 1775/1933;

c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni di concessione, per gli usi diversi dal potabile;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del d.lgs.152/2006;

e) la definizione di criteri per il riuso delle acque;

4. è necessario condizionare il rilascio ed il rinnovo di concessioni all'accertata impossibilità tecnica ed economica, da parte del richiedente, di ricorrere all'uso di risorsa alternativa ed allo stesso tempo l'opportunità di prevedere forme di semplificazione per le microimprese attraverso la sostituzione della documentazione che comprova la non sostenibilità economica mediante auto-dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

5. è necessario comunque subordinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni all'adozione, da parte del richiedente, di misure di risparmio idrico;

6. è opportuno prevedere:

a) l'esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e quindi un consumo già molto contenuto, per le quali le suddette misure, in termini di rapporto costi-benefici risultano sovradimensionate e scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi della risorsa;

b) una tempistica più ampia per l'adozione delle misure di risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine di evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attività in esercizio;

7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, è sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del r.d. 1775/1993 alla luce delle disposizioni del d.lgs. 152/2006, dando attuazione ai principi di risparmio idrico, nonché di razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa che impongono la giusta relazione tra i quantitativi assentiti ed i reali fabbisogni dell'utenza;

8. di recepire la prescrizione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno di abbassare a 3000 metri cubi annui la soglia volumetrica fino alla quale è consentito il rilascio e rinnovo delle concessioni nei corpi idrici in situazione di criticità.

Si approva il presente regolamento

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 4, lettere a), b) c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del

suolo), il presente regolamento individua e definisce, con riferimento agli usi di acque pubbliche diversi da quello potabile:

a) disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;

b) disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

c) criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2 e all'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006;

e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "corpi idrici in situazione di criticità":

1) i corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina, come individuati dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

2) i corpi idrici sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs 152/2006;

4) i corpi idrici superficiali individuati a deficit idrico elevato dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs 152/2006 e dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

b) "corpi idrici sotterranei particolarmente critici": corpi idrici sotterranei o loro porzioni individuati con deliberazione della Giunta regionale all'interno dei corpi idrici di cui alla lettera a), per i quali i prelievi ad uso domestico incidono consistentemente sullo stato quantitativo della risorsa sotterranea in modo da compromettere l'equilibrio del bilancio idrico;

c) "usi delle acque pubbliche diversi da quello potabile": gli usi di acque pubbliche, diversi da quello

indicato alla lettera d) e individuati nelle categorie d'uso di cui all'articolo 3;

d) "uso potabile": l'utilizzazione di acque destinata al consumo umano ed effettuata attraverso acquedotti pubblici e privati, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del d.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

e) "canone unitario di concessione (CUC)": corrispettivo per un volume idrico reso in concessione pari ad un metro cubo annuo;

f) "canone minimo forfettario (CMF)": corrispettivo periodico minimo comunque dovuto da parte del titolare di una concessione per l'utilizzo di acqua;

g) "Volume Soglia (VS)": volume annuo di acqua richiesto in concessione al di sotto del quale si applica il CMF;

h) "riserva": accumulo di acque meteoriche e superficiali o reflue depurate, attraverso serbatoi, cisterne, invasi, con finalità di immagazzinare e regimare le risorse idriche per un successivo utilizzo;

i) "riuso": reimpiego di acqua già utilizzata, comunque effettuato; in particolare, rientrano nella definizione di riuso il riutilizzo come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2 del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152) ed altresì il riciclo di acqua come definito alla lettera l);

l) "riciclo": reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l'ha prodotta.

Art. 3 Usi delle acque pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento, l'ente concedente classifica gli usi delle acque pubbliche diversi da quello potabile, in una delle seguenti categorie:

a) uso domestico di cui all'articolo 93 del r.d. 1775/1933, qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica sotterranea sia destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata al nucleo familiare dell'utilizzatore o del condominio e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

b) uso agricolo, qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile;

c) uso produzione di beni e servizi, qualora l'uso dell'acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio;

d) uso civile, qualora l'utilizzazione dell'acqua sia

finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all'abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all'articolo 12 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;

e) uso idroelettrico, qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

f) uso ittogenico, qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all'allevamento di pesci in acqua fluente.

2. Ciascuna categoria d'uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento.

Capo II

Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche per usi diversi dal potabile (art. 12-bis, comma 4, lettera a) della l.r. 91/98)

Art. 4

Criteria per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per il prelievo della risorsa idrica

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate ai sensi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 152/2006 ed in coerenza con le prescrizioni della pianificazione di bacino e di atti di intesa interregionale, del piano di tutela delle acque e del piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998.

2. Le concessioni di cui al comma 1 per usi diversi da quello idroelettrico, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di:

a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;

b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.

3. La valutazione in ordine alla fattibilità tecnica e, qualora questa sia verificata, alla sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento di cui al comma 2, è effettuata dall'ente concedente anche sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di

concessione. In caso di microimprese industriali artigianali e agricole, la documentazione relativa alla sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento può essere sostituita dalla presentazione, da parte del richiedente, di una autodichiarazione di insostenibilità della spesa resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Ove sia accertata l'impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all'indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, fra le quali, in particolare:

a) l'utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento;

b) l'integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;

c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l'accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.

5. Sono comunque escluse dall'applicazione di cui al comma 4 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3000 metri cubi annui.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, l'ente concedente, in relazione all'entità delle prescrizioni impartite può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 4 siano attuate entro un termine congruo e comunque non superiore a tre anni a decorrere dalla data del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, la concessione è revocata, fatte salve eventuali proroghe per giustificato motivo.

Art. 5

Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità.

1. Nei corpi idrici in situazione di criticità come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), le concessioni di derivazione possono essere rilasciate e rinnovate unicamente se il censimento e l'eventuale revisione delle utilizzazioni in atto, effettuati ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 14-bis della l.r. 91/1998, garantiscano il mantenimento dell'equilibrio idrico.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, nei corpi idrici in situazioni di criticità è comunque consentito:

a) il rilascio ed il rinnovo di concessioni a fronte di una o più istanze di dismissione o variazione delle derivazioni già in essere all'interno del medesimo corpo idrico, che comportino una diminuzione dei quantitativi di acqua complessivamente assentiti in misura pari a quelli richiesti nella domanda di concessione;

b) il rilascio ed il rinnovo delle concessioni per i prelievi da corpi idrici superficiali limitati ai periodi dell'anno in cui la disponibilità della risorsa è tale da garantire l'equilibrio del bilancio idrico ed il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del corpo idrico interessato;

c) il rilascio e rinnovo delle concessioni inferiori a 3000 metri cubi annui;

d) il rinnovo di concessioni qualora i quantitativi richiesti siano inferiori almeno al 50 per cento di quelli concessi nell'ambito del titolo per il quale si richiede il rinnovo;

e) il rilascio di concessioni preferenziali qualora i quantitativi richiesti siano inferiori almeno al 50 per cento di quelli in uso al momento della richiesta.

3. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo è in ogni caso soggetto al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 6

Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell'allegato A) al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all'articolo 4, comma 4.

2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione l'ente concedente valuta in linea tecnica, anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui all'articolo 16, l'ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.

3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.

4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso agricolo, è effettuata tenendo conto:

a) dei criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-ter) e 29-bis del d.lgs. 152/2006,

ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall'uso irriguo;

b) dei criteri indicati nell'allegato C) al presente regolamento, con riferimento all'utilizzazione specifica irrigua.

5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-ter) e 29-bis del d.lgs. 152/2006, ove esistenti.

Art. 7

Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell'esercizio degli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), con riferimento agli usi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, l'ente concedente tiene conto degli ordinamenti culturali in atto.

Art. 8

Disposizioni per il rilascio della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica

1. Nell'ambito delle prescrizioni volte a garantire il DMV delle acque e ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico contenute nel provvedimento di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del r.d. 1775/1933 ed all'articolo 95, comma 6 del d.lgs. 152/2006, l'ente concedente può, con riferimento alle categorie d'uso di cui all'articolo 3:

a) limitare i quantitativi dei prelievi dichiarati in pendenza del procedimento di rilascio della concessione, secondo gli indirizzi derivanti dalla pianificazione di bacino.

b) prevedere le misure di risparmio dell'uso di acqua di cui all'articolo 4.

2. Nei casi di crisi idrica e idropotabile dichiarata ai sensi della l.r. 24/2012, in attesa del rilascio della concessione preferenziale di cui al comma 1, l'ente concedente detta disposizioni limitative dei quantitativi in uso ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.

Art. 9

Contenuti delle concessioni di derivazione soggette a verifica periodica

1. Ai fini del presente regolamento, le concessioni di derivazione indicano:

- a) la categoria d'uso;
- b) il quantitativo di acqua concesso;
- c) la modulazione del quantitativi nel corso dell'anno solare;
- d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'articolo 4, comma 4;
- e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui all'articolo 95, comma 3 del d.lgs 152/2006.

2. L'ente concedente verifica la rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni di derivazione agli elementi di cui al comma 1, almeno ogni cinque anni dall'avvenuto rilascio e rinnovo delle medesime.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'inservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'articolo 55, comma 1 r.d. 1775/1933.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 evidenzia una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, l'ente concedente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 6 e, ove necessario, sentito l'interessato, avvia d'ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d'acqua già concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, l'ente concedente si avvale dei dispositivi di misura, di cui all'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ove previsti.

Art. 10

Revoca della concessione di derivazione in caso di possibilità di utilizzo di acqua erogata da acquedotti pubblici e consortili

1. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d'uso di cui all'articolo 3 comma 1, lettere b), c) e d) sono revocate, oltre che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, al verificarsi delle circostanze che ne avrebbero determinato il diniego, con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell'approvvigionamento idrico.

Art. 11

Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo

1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione

nei casi di cui all'articolo 10 può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l'opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:

- a) al pagamento del canone minimo forfettario nella misura stabilita per la categoria d'uso a cui è riferito l'utilizzo di soccorso;
- b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;
- c) all'istallazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell'articolo 95, comma 3 del d.lgs 152/2006.

2. I prelievi di acqua per utilizzo sostitutivo possono essere attivati esclusivamente in caso di disservizi dell'acquedotto pubblico o consortile che influiscono sulla qualità e quantità delle acque erogate tali da compromettere l'uso della risorsa. L'attivazione del prelievo non è consentita ove i disservizi siano imputabili a comportamento del concessionario.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente concedente appone idonei sigilli all'opera di captazione, previa lettura del dispositivo di misurazione.

4. Nei casi di cui al comma 2, il concessionario provvede alla rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione all'ente concedente il quale, previa verifica dei presupposti, autorizza il prelievo per il tempo strettamente necessario al superamento dei disservizi. In tal caso il concessionario è tenuto al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell'articolo 14, in misura proporzionale ai volumi annui assentiti.

5. Al termine dell'utilizzo l'ente concedente provvede al ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 17 del r.d. 1775/1933, è vietata la prosecuzione dei prelievi per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l'attivazione.

Capo III

Disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico
(art. 12-bis, comma 4, lett. b) della l.r. 91/98)

Art. 12

Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico

1. Il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico è subordinato all'autorizzazione per la ricerca di cui all'articolo 95, comma 1, del r.d. 1175/1933 ed i quantitativi da prelevare sono preventivamente co-

municati all'ente concedente. Restano comunque fermi l'accertamento dei quantitativi di acqua scoperta ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del r.d. 1775/1933 nonché i poteri di vigilanza di cui all'articolo 105 del medesimo decreto.

2. Il prelievo di cui al comma 1 è altresì soggetto al rilascio di specifica concessione ed al pagamento del relativo canone quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la portata di acqua estratta superi i dieci litri al secondo;
- b) l'emungimento abbia una durata superiore a cento giorni.

3. Nel caso in cui il prelievo di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri quantitativi e temporali, di cui rispettivamente al comma 2, lettere a) e b), sono dimezzati.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il rilascio della concessione è condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'acqua estratta, anche solo per le attività di cantiere, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare:

- a) le modalità di emungimento dell'acqua sotterranea;
- b) le eventuali modalità di accumulo e successivo utilizzo dell'acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, ove pertinenti;
- c) il riutilizzo, in ogni caso e nella massima misura possibile, per le attività di cantiere.

5. Nei casi di cui al presente articolo, l'acqua prelevata, se rispondente alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano:

- a) nel caso in cui l'acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
- b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle Autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.

Capo IV

Disposizioni concernenti la determinazione dei canoni di concessione per gli usi di acque pubbliche diversi dal potabile. Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di utenza. (articolo 12-bis comma 4, lettera c) della l.r. 91/98)

Art. 13

Disciplina dei canoni di concessione di derivazione

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c-bis) della l.r. 91/1998, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione, sentiti gli enti concedenti:

- a) l'ammontare del canone di concessione di derivazione delle acque, da corrispondere annualmente per ogni categoria di uso di cui all'articolo 3, ad eccezione dell'uso domestico;
- b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.

2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 18 nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 23.

3. Gli atti di approvazione di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti alle forme di concertazione previste dallo statuto regionale.

Art. 14

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone di cui all'articolo 13 è determinato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 154 comma 3 del d.lgs 152/2006 e sulla base dell'analisi economica dell'utilizzo idrico prevista dalla Direttiva 2000/60/CE come recepita dall'art. 119 comma 1 del medesimo decreto, tenendo conto della necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica.

2. Il Canone unitario di concessione (CUC) è determinato, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto della disponibilità e qualità a livello locale della risorsa. L'importo del canone di concessione è determinato in misura direttamente proporzionale alla portata idrica concessa ed è pari al prodotto del CUC per i volumi idrici richiesti annualmente. E' comunque dovuto, per ogni singola categoria d'uso, il pagamento del canone minimo forfettario (CMF), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f).

3. Il volume soglia (VS), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), è determinato dal rapporto tra l'importo del CMF espresso in euro e l'importo del CUC, espresso in euro al metro cubo. Il VS è rappresentato dalla seguente formula:

$$\text{CMF/CUC} = \text{VS}$$

4. Al fine di assicurare la proporzionalità tra l'importo del canone e i quantitativi di acqua assentiti, il CMF e il CUC sono determinati in modo tale che, il VS, calcolato per ciascuna categoria d'uso, corrisponda al quantitativo minimo annuo indispensabile per soddisfare i fabbisogni primari dei settori di impiego dell'acqua con riferimento alle diverse tipologie di uso.

5. Con riferimento alla categoria d'uso idroelettrico il CUC è determinato in base alla potenza nominale media di concessione.

6. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il CUC di importo più elevato.

Art. 15

Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:

- a) l'uso domestico, come definito all'articolo 3;
- b) l'uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne indipendentemente dal volume e dall'uso che ne viene fatto;
- c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al titolo V del d.lgs. 152/2006, ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 242, comma 7 del medesimo decreto;
- d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all'abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all'articolo 12, comma 2 e 3.

2. E' altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l'uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'articolo 70-quater, comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al Titolo V, capo II della l.r. 39/2000.

Art. 16

Casi di riduzioni del canone

1. La misura del canone di concessione della risorsa idrica è ridotta fino al 50 per cento :

- a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittigenico, qualora il concessionario resti-

tuisca l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;

- b) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi ad integrazione acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 50 per cento dei fabbisogni complessivi;

- c) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;

- d) quando il concessionario attua il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, l'ente concedente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B.

2. La misura del canone è ridotta fino all'80 per cento qualora:

- a) il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza;

- b) il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua attraverso reti efficienti e secondo criteri gestionali che favoriscono il risparmio idrico da parte degli utilizzatori; l'efficienza delle reti di distribuzioni è valutata sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti nonché del rapporto tra i volumi di acqua prelevata ed i volumi di acqua erogata.

3. Le riduzioni di canone si applicano fino al raggiungimento della misura CMF.

4. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro ma non possono comunque superare la percentuale dell'80 per cento.

Art. 17

Casi di maggiorazione del canone

1. La misura del CUC di cui all'articolo 14, comma 2 è triplicata nel caso di prelievi di risorsa idrica da tutti i corpi idrici sotterranei e da corpi idrici superficiali destinati al consumo umano, come individuati dal piano di tutela delle acque.

Art. 18

Valutazione dell'impatto sociale, ambientale dei canoni di concessione

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati

acquisiti ai sensi dell'articolo 25, provvede con cadenza annuale alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati secondo i criteri di cui al presente regolamento, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 119 del d.lgs. 152/2006.

Capo V

Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee
(art. 12-bis comma 4, lettera d) della l.r. 91/98)

Art. 19

Disposizioni generali per il prelievo
di acque sotterranee per uso domestico

1. L'attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico attraverso opere di captazione da pozzo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 93 del r.d. 1775/1933 è regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato dall'ente concedente. Il disciplinare è pubblicato sul B.U.R.T. e sul sito web ufficiale del ente concedente.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 contiene almeno i requisiti di cui all'allegato D) del presente regolamento nonché le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui all'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 152/2006. L'ente concedente individua, nel medesimo disciplinare, ulteriori prescrizioni in ragione di specificità idrogeologiche del proprio territorio.

3. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne è garantita una portata di rilascio al sistema naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualità ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa.

4. E' comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo idro-potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'articolo 94, comma 4, lettera g) del d.lgs. 152/2006.

Art. 20

Denuncia di nuova captazione di acque
sotterranee per usi domestici

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, l'estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione all'ente competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte

salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.

2. La denuncia di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare;

b) l'attestazione di rispondenza dei lavori alle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui all'articolo 19;

c) l'attestazione, nei casi previsti, dell'avvenuta installazione degli strumenti di misura di cui all'articolo 95, comma 3 del d.lgs.152/2006, in conformità alle prescrizioni impartite dal disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 19;

d) lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato;

e) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti.

3. In caso di reiterate violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 19 l'ente concedente, valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per la sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l'emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del r.d. 1775/1933.

Art. 21

Autorizzazione per l'estrazione di
acque sotterranee ad uso domestico

1. L'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell'articolo 22.

2. La domanda di autorizzazione contiene almeno:

a) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare;

b) il progetto dell'opera di captazione redatto da tecnico abilitato secondo le prescrizioni del disciplinare di cui all'articolo 19;

c) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti.

3. L'ente competente si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta impartendo, tra l'altro, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:

a) le eventuali prescrizioni relative agli obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi di misurazione, e alle modalità di rilevazione e comunicazione dei dati di misurazione, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 19;

b) le eventuali limitazioni all'uso dell'acqua.

4. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica all'ente concedente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 3 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 3, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933.

6. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata quando sia accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, dell'approvvigionamento da pubblico acquedotto o quando l'approvvigionamento stesso non possa essere completamente soddisfatto con dispositivi che permettano la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche.

Art. 22

Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l'Autorità di bacino e di concerto con gli enti concedenti, individua con propria deliberazione i corpi idrici sotterranei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 21.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006.

3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'articolo 21 sono resi pubblici nel sito web degli enti concedenti.

Capo VI

Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo
(art. 12-bis, comma 4, lettera h) della l.r. 91/98

Art. 23

Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi.
Accordi e contratti di programma

1. La Regione promuove la stipula di specifici ac-

cordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10 del d.lgs. 152/2006, finalizzati a favorire, anche mediante la previsione di strumenti economici, l'uso nei settori agricolo e produttivo, di acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa al prelievo da corpi idrici sotterranei.

2. La deliberazione di cui all'articolo 13 è aggiornata con le misure di incentivazioni stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica.

3. Rimangono ferme le misure di incentivazione già previste in accordi e intese di cui all'articolo 101, comma 10 del d.lgs. 152/2006, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro naturale scadenza.

Capo VII

Sanzioni

Art. 24

Sanzioni

1. La sanzione prevista all'articolo 12-quater della l.r. 91/1998 si applica nei casi di:

- a. mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all'articolo 9, comma 1 fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- b. mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 4;
- c. mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui all'articolo 19, comma 1;
- d. mancata denuncia di cui all'articolo 20, comma 1;
- e. mancata osservanza delle prescrizioni nei casi di cui all'articolo 21, comma 3;
- f. mancata osservanza dei termini di cui all'articolo 21, comma 4;
- g. mancata osservanza delle prescrizioni nei casi di cui all'articolo 26, comma 3.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento.

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25

Obblighi informativi dell'ente concedente

1. Ogni anno e comunque in correlazione con le

scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE, l'ente competente, organizza ed aggiorna i dati relativi:

a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3;

b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis della l.r. 91/1998, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali;

c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 152/06;

d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1-bis, lettera a), numero 2) della l.r. 91/1998.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi accessibili alla Regione e alle Autorità di bacino territorialmente competenti, per le finalità di cui all'articolo 18, mediante l'inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

La banca dati è costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

Art. 26

Disposizioni per le derivazioni esistenti

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'ente concedente attribuisce d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all'articolo 3, provvedendo altresì ad applicare le esenzioni dalla corresponsione del canone di cui all'articolo 15.

2. Entro centottanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1, l'ente concedente provvede a ricalcolare il canone delle concessioni in atto, applicando le riduzioni

e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'ente concedente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti:

a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, con priorità alle grandi derivazioni come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 ed ai prelievi in corpi idrici di cui all'articolo 5.

b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'articolo 167, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 4 della l.r. 24/2012;

c) nell'ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione;

d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le autorizzazioni per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti sono adeguate dall'ente concedente alle disposizioni di cui all'articolo 21 con i tempi e le modalità previste al comma 3.

Art. 27

Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo e adeguamento delle concessioni di derivazione

1. Nelle more della approvazione del piano di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998, l'ente concedente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonché dell'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, verifica le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, mediante l'acquisizione di informazioni:

a) presso l'Autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.) i comuni, i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonché gli altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio;

b) dal richiedente la concessione.

Art. 28

Disposizioni transitorie in materia di disciplina dei canoni di concessione

1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1 continua ad applicarsi la disciplina dei canoni di concessione di derivazione vigente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 29

Disposizione transitoria per l'anno 2015
in materia di flussi informativi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015 - 2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 25, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2015 la banca dati di cui all'articolo 25 è implementata con le informazioni a disposizione dell'ente concedente e resa disponibile alla Regione e alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2015 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. 152/2006.

Art. 30

Comitato regionale di coordinamento

Per garantire l'omogeneità su tutto il territorio nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente regolamento, gli enti competenti si avvalgono del supporto del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3-bis della l.r. 20/2006.

Art. 31

Rapporti con la pianificazione di bacino

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 aprile 2015

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A**DEFINIZIONE DEGLI USI DELLE ACQUE**

CATEGORIE D'USO	USI SPECIFICI
AGRICOLO	<p>svolgimento delle attività agricole aziendali da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile, comprese le aziende agrituristiche regolarmente registrate nel sistema ARTEA</p> <p>Sono comprese in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'irrigazione, anche a scopo antibrina, delle colture agricole, compreso l'irrigazione delle colture floro-vivaistiche e di aree verdi di pertinenza dell'azienda agricola. - l'attività zootecnica, ad eccezione dei casi in cui si necessita di acqua potabile ai sensi del D.lgs 31/2001 - coltivazioni in risaia e quelle che necessitano il permanere in acqua delle radici (idroponiche) - il lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali connesse, così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile; - la preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti - La trasformazione di uva in vino, la frangitura delle olive e qualsiasi altra attività di manipolazione, trasformazione e conservazione realizzata in azienda agricola e cooperativa con materie prime provenienti prevalentemente dall'azienda stessa o, in caso di cooperativa, dai soci conferenti -allevamenti di pesci in acqua non fluente
ITTIOPENICO	Allevamenti di pesce in vasche o altro di acqua fluente
POTABILE	<p>acquedotti pubblici</p> <p>acquedotti privati soggetti a controlli previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque – D.Lgs. 31/2001</p> <p>attività ricettive, non servite da acquedotto, come alberghi, mense, campeggi, agriturismi, agricampeggi, ristoranti, bar, ...</p> <p>Imprese industriali, artigianali e commerciali che necessitano di acqua potabile, non servite dal pubblico acquedotto</p>
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI	<p>Utilizzo nel ciclo produttivo (compreso il raffreddamento macchinari) da parte di imprese industriali, artigianali e commerciali, ivi incluse quelle che necessitano di acqua potabile ma servite dal pubblico acquedotto, Sono escluse le attività svolte all'interno delle aziende agricole.</p> <p>Lagheti di pesca sportiva</p> <p>lavaggio inerti, confezionamento calcestruzzi e simili</p>

IGIENICO	<p>servizi igienici di attività diverse dal domestico attività ricettive allacciate ad acquedotto, come alberghi, mense, campeggi, , ristoranti, bar, ... per tutti gli usi direttamente connessi con l'attività di prestazione del servizio</p> <p>Impiego di acqua per infrastrutture sportive e ricreative, pubbliche e private (impianti sportivi, riempimento di piscine, innevamento artificiale, porti turistici, campi da golf)</p> <p>riempimento laghi da caccia</p> <p>condizionamento locali in strutture industriali artigianali e commerciali</p> <p>Acquedotti privati non soggetti ai controlli previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque – D.Lgs. 31/2001</p> <p>abbattimento polveri</p> <p>impianti di antincendio</p> <p>lavaggio locali macchinari e mezzi</p> <p>irrigazione verde pubblico (giardini, parchi, ...)</p> <p>irrigazione verde privato a servizio di attività produttive o parchi ville storiche, musei privati.... che non rientrano nell'uso domestico</p> <p>Lavaggio strade</p> <p>Abbassamento del livello piezometrico delle falde per realizzazione locali/manufatti interrati, nei casi previsti dal presente regolamento</p> <p>Spurgo fognature</p>
FORZA MOTRICE/IDROELETTRICO	<p>forza motrice per azionamento molini</p> <p>produzione energia idroelettrica</p>
DOMESTICO	<p>“l'utilizzazione da parte del proprietario o conduttore del fondo, di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore o al condominio di unità immobiliari esclusivamente ad uso abitativo e non configurino un'attività economica-produttiva o con finalità di lucro” come da R.D.1775/1933.</p> <p>E' quindi compreso anche l'uso per condizionamento locali non destinati ad attività produttive</p>

ALLEGATO B

LIVELLO DI EFFICIENZA POTENZIALE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Sono da considerarsi a bassa efficienza potenziale i seguenti tipi di impianto:

Scorrimento

Infiltrazione laterale da solchi

Aspersione:

Fissi o stanziali con irrigatori funzionanti a pressioni > 4 atmosfere

Rotolone senza centralina per il controllo della velocità di riavvolgimento del tubo, con irrigatore a cannone obsoleto e senza manometro

Sono da considerarsi ad alta efficienza potenziale i seguenti tipi di impianto:

Aspersione:

Fissi o stanziali con irrigatori funzionanti a pressioni comprese tra 2 e 4 atmosfere

Stanziali con mini irrigatori

Rotolone con irrigatore a cannone, dotato di centralina per il controllo della velocità di riavvolgimento del tubo e di manometro

Rotolone con barra, dotato di centralina per il controllo della velocità di riavvolgimento del tubo e di manometro

Ali a spostamento continuo (Center Pivot, Rainger)

Irrigazione localizzata:

Irrigazione a goccia

Irrigazione a spruzzo

ALLEGATO C

Criteria per la valutazione tecnica dei fabbisogni irrigui

1. Tabella dei volumi irrigui di riferimento e ulteriori indicazioni per la valutazione tecnica dei fabbisogni per le principali colture in toscana

(m³/ha)

Colture in pieno campo:

Cerealicole-industriali-foraggiere

mais	3500-4500
sorgo	2100-2500
colture industriali (media)	2100-3000
barbabietola	1200-1500
tabacco	2500-4000
foraggiere	2500-3000

Ortive-arboree-florovivaistiche

colture ortive (media)	2500-3500
patata	1200-1500
altre solanacee	3000-3500
cucurbitacee	2500-3000
vite	1200-1500
olivo	1000-1500
Fruttiferi	2400-3800
Colture Floro-vivaistiche	2000-4000

Colture protette:

Specie orto-florovivaistiche	5000-7000
Vasetteria di specie florovivaistiche	8000-10000

In considerazione di accertate necessità connesse alla specificità delle colture, delle tecniche colturali e delle caratteristiche climatiche dell'ambiente di coltivazione, il valore del fabbisogno massimo riportato nella tabella per ciascuna coltura può subire una variazione massima ammessa del 20%.

2. Indicazioni per la valutazione tecnica dei fabbisogni irrigui per le colture non comprese nella tabella 1

Per le colture non indicate nella tabella di cui al punto 1, i valori dei relativi fabbisogni sono definiti sulla base di dati ricavati da statistiche effettuate a livello nazionale o locale o specifici studi di settore.

ALLEGATO D

Disciplinare contenente le buone pratiche di realizzazione di pozzi

PREMESSA.....
ART.1 UBICAZIONE
ART.2 PERFORAZIONE
ART.3 STRATIGRAFIA
ART.4 PROFONDITÀ.....
ART.5 DIAMETRO.....
ART.6 COMPLETAMENTO
ART.7 LO SPURGO
ART.8 LA PROVA DI POMPAGGIO A GRADINI E LA PORTATA DI ESERCIZIO
ART.9 LA MANUTENZIONE DEL POZZO
ART.10 LA TOMBATURA DEL POZZO
ART. 11 INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA DEI VOLUMI DI ACQUA PRELEVATI NEI CASI PREVISTI.....

Premessa

Questo documento intende fornire le regole base alle quali i soggetti che intendono perforare pozzi per uso domestico devono attenersi al fine di realizzare un'opera nel rispetto delle leggi vigenti, compatibile con la salvaguardia ambientale e con i diritti acquisiti dei concessionari di acqua pubblica.

Art.1 Ubicazione

1. L'ubicazione del pozzo deve rispettare le seguenti distanze:
 - a. 2 m dai confini di proprietà
 - b. 10 m dal piede esterno degli argini o dalla sponda dei corsi d'acqua non arginati,
 - c. Non deve ricadere all'interno delle aree di rispetto dei pozzi ad uso potabile. (art. 94 Dlgs 152/2006), a meno che non sia comprovato il suo uso anche potabile.
2. Fatto salvo quanto al comma 1 la perforazione di pozzi che attingono alla falda freatica, cioè al livello di terreno acquifero in diretto contatto con la superficie, in prossimità di argini (anche a distanze superiori a 10 m) deve prendere in considerazione il rischio di sifonamento in caso di eventi di piena. È comunque opportuno in casi di questo tipo segnalare preventivamente l'intenzione di perforare un pozzo ad uso domestico all'autorità idraulica. Nel caso di perforazione di pozzi per il prelievo di acque in livelli poco profondi del sottosuolo dovrà essere valutata anche la possibilità di eventuali effetti del pompaggio su assestamenti del terreno che possono avere effetti su manufatti presenti nelle immediate vicinanze del pozzo stesso.
3. L'emungimento da pozzi domestici all'interno di conii di influenza di pozzi ad uso acquedottistico o produttivo regolarmente concessionati può essere limitata o inibita dall'ente concedente qualora impedisca al concessionario di emungere le portate concesse.
4. E' buona norma realizzare il pozzo in aree non depresse del terreno al fine di evitare che eventuali ristagni di acque superficiali possano trovare nel pozzo una via di infiltrazione preferenziale.

Art.2 Perforazione

1. Prima di perforare deve essere stimato il volume di terre e/o detriti di rocce che risulteranno dallo scavo. Se vi sono fondati sospetti che questi siano contaminati da inquinanti si dovrà prevedere anche la loro analisi.
2. Nel caso l'analisi fosse positiva alla presenza di inquinanti, il materiale di risulta dello scavo sarà classificato come rifiuto e dovrà essere conferito a discarica.
3. Nel caso non vi sia sospetto che il materiale di risulta sia inquinato, il proprietario del terreno nel quale viene perforato il pozzo può prevederne il riutilizzo all'interno della sua proprietà.

Art.3 Stratigrafia

1. qualora il pozzo raggiunga una profondità superiore a 30 m. è obbligatorio trasmetterne la stratigrafia, redatta da un tecnico abilitato, al Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA) ai sensi della Legge del 4 agosto 1984 n. 464,
2. Per pozzi di profondità inferiore è comunque vivamente consigliata la realizzazione di una stratigrafia che rimane nella disponibilità del proprietario come documento conoscitivo fondamentale del pozzo, oltre a servire, in fase di perforazione per il corretto completamento del pozzo (vedi art. 6).

Art.4 Profondità

1. La normativa vigente non prevede limiti di profondità alla perforazione di pozzi ad uso domestico. È tuttavia opportuno, nei casi descritti all'art. 1 comma 3 perforare il pozzo in modo da captare un livello acquifero diverso da quello captato dal vicino pozzo acquedottistico.

Art.5 Diametro

1. La normativa vigente non prevede limiti di diametro alla perforazione di pozzi ad uso domestico. I limiti sono intrinseci nella buona pratica tecnica. Pozzi di largo diametro (massimo circa 2 m) possono essere realizzati entro profondità limitate alla decina di metri. Le perforazioni più profonde per pozzi ad uso domestico, con i mezzi disponibili comunemente sul mercato hanno diametri che non eccedono i 500 mm. Un diametro maggiore è consigliabile per la captazione di acquiferi con una bassa trasmissività o con forti escursioni piezometriche stagionali, in modo tale che il pozzo stesso svolge la funzione di deposito.

Art.6 Completamento

1. Una volta perforato il pozzo deve essere completato con una camicia di materiale variabile a seconda della profondità, del diametro e del tipo di terreno. I materiali più comuni sono il "ferrocemento" per i pozzi di limitata profondità e largo diametro, il PVC e l'acciaio per quelli di limitato diametro (< 500 mm).
2. La camicia deve essere cieca per tutto il tratto sterile, dal quale cioè non filtra acqua, e finestrato, cioè dotato di fessure dalle quali l'acqua entra nella camicia, nel tratto di foro che attraversa lo strato acquifero.
3. Nel caso la perforazione abbia attraversato più strati acquiferi, è buona norma captarne solo uno, e quindi lasciare fessurato solo il tratto di camicia corrispondente allo strato che si intende captare.
4. Nel caso gli strati acquiferi siano separati nel foro da strati non acquiferi (es. argille) di limitato spessore (qualche m), è ragionevole captarli entrambi.
5. Il diametro della camicia di rivestimento deve essere inferiore al diametro della perforazione in misura sufficiente a consentire la messa in opera tra il perforo e la camicia del dreno e dei tamponi.
6. Il dreno è costituito da detrito granulare di dimensioni omogenee e di qualità tale da non favorire incrostazioni. A tal fine si preferiscono dreni di ghiaia o sabbia silicei. La granulometria

del dreno deve essere scelta in funzione di quella dello strato acquifero che si va a captare. Se lo strato acquifero è sabbioso si userà di preferenza un dreno a granulometria sabbiosa, se ghiaioso si userà un dreno di dimensioni maggiori. Funzione del dreno è impedire che l'acqua trasporti dentro alla camicia del pozzo sedimenti fini, andando ad intasare le fessure e/o a riempire la colonna del pozzo.

7. I tamponi sono una sorta di "tappo" che si inserisce tra il foro e la camicia, e serve a impedire che l'acqua che filtra da strati acquiferi che in assenza del pozzo sarebbero separati naturalmente da strati di terreno impermeabile (es. argille), si mescolino all'interno del foro. Ciò è fondamentale quando ad esempio si vuole captare un acquifero profondo perché quello superficiale è inquinato. Il tampone, che è costituito da argille espanse, viene calato tra foro e camicia al di sopra del dreno, in corrispondenza del tetto dello strato acquifero.
8. Al di sopra del tampone, il resto dell'intercapedine foro-camicia può essere riempito anche di materiale granulare. La parte più superficiale dell'intercapedine, per almeno 1,5 m deve essere cementata.
9. La superficie del terreno intorno al foro dovrà essere opportunamente ricoperta da una soletta di cemento di almeno 1,5 m di diametro.
10. La testa del pozzo dovrà essere sollevata dal piano campagna di almeno 70 cm a meno che non sia flangiata, all'interno di un pozzetto chiuso da un tombino.

Art.7 Lo spurgo

1. Una volta terminata la perforazione del pozzo ed il suo completamento è necessario procedere allo spurgo dello stesso. Con tale termine si intendono quelle operazioni necessarie alla pulizia del pozzo da eventuali detriti presenti nello stesso ed all'allontanamento dei residui dei fanghi di perforazione qualora utilizzati in fase di perforazione. Lo spurgo può essere realizzato attraverso un pistonaggio del pozzo con apposito strumento sia immettendo acqua pulita in pressione che estraendola con pompa di adeguata potenza tale da determinare un elevato flusso in uscita di acqua. Lo spurgo può essere eseguito anche attraverso l'immissione di aria compressa all'interno del pozzo utilizzando una apposita tubazione di immissione. In questo ultimo caso l'immissione di aria non deve essere eseguita ponendo il punto di fuoriuscita dell'acqua in corrispondenza dei filtri. Lo spurgo può essere considerato completato una volta che l'acqua che fuoriesce appare limpida e priva di detriti e particelle in sospensione.
2. Le acque derivanti dalle operazioni di spurgo si configurano acque di restituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 20/2006. Devono quindi essere recapitate all'interno del corpo idrico di provenienza o comunque ad un corpo idrico ad esse assimilabile, Ai sensi dell'articolo 52 del dpr 46R del 2008, le modalità di gestione di queste acque devono essere svolte in modo da non arrecare danno al corpo idrico ricevente. E' pertanto indispensabile prevedere un pozzetto di decantazione, prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore, al fine di non aumentarne la torbidità, e non utilizzare tensioattivi nei fluidi di perforazione o comunque utilizzarne attraverso un attento controllo dei dosaggi in corso d'opera.

Art.8 La prova di pompaggio a gradini e la portata di esercizio

1. La scelta della potenza della pompa da installare e quindi della portata che è possibile prelevare deve essere effettuata in base ai risultati di una specifica prova di pompaggio sul pozzo denominata "prova di pompaggio a gradini". Mentre la messa in opera di una pompa sottodimensionata non determina particolari problemi per l'opera pozzo e la struttura acquifera, il sovradimensionamento della potenza e quindi della portata estratta pompa può limitare drasticamente la vita del pozzo, determinare problematiche ambientali rilevanti quali eccessivi abbassamenti della superficie piezometrica, richiami di acque con caratteristiche diverse, assestamenti del terreno circostante, oltre a comportare un inutile aggravio economico per l'alimentazione della pompa stessa. Una portata di prelievo corretta dal pozzo è quella che determina abbassamenti contenuti nel pozzo, abbassamenti che si "stabilizzano" dopo un

tempo breve e, una volta interrotti i pompaggi, permette una ripristino del livello piezometrico indisturbato rapidamente.

Art.9 La manutenzione del pozzo

1. Il parametro più importante da tenere sotto controllo in un pozzo è il livello statico, cioè il livello dell'acqua rispetto al piano campagna quando il pompaggio è fermo da alcune ore. Il livello statico varia stagionalmente e di anno in anno. È importante misurarlo periodicamente anche per evitare che una eventuale pompa a immersione rimanga scoperta per un eccessivo abbassamento del livello.

Art.10 La tombatura del pozzo

1. Quando il proprietario intenda dismettere il pozzo, occorre fare in modo che ciò che rimane del pozzo non diventi veicolo di inquinanti dalla superficie, o da falde superficiali, verso quelle profonde. Occorre quindi riempire di materiale inerte la colonna del pozzo, fino al tetto del livello acquifero, quindi porre un tampone di argilla, quindi di nuovo inerte fino a non meno di 2 m dalla superficie, e cementare la rimanente parte fino alla superficie.

Art. 11 installazione di strumenti di misura dei volumi di acqua prelevati nei casi previsti

1. La misurazione dei volumi d'acqua prelevati da acque sotterranee tramite pozzo per uso domestico è effettuata mediante un misuratore collocato sulla tubazione di prelievo a monte dell'utilizzazione.
2. La misura dei volumi derivati è realizzata attraverso l'installazione di contatore totalizzatore di tipo Woltmann, elettromagnetico a flusso libero o di qualunque altra tipologia purché soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 3, inserito a regola d'arte.
3. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare i volumi captati deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 2% della portata massima estratta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 21 aprile 2015, n. 51/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Capo II

Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati

Art. 3 - Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione

Art. 4 - Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni

Art. 5 - Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti

Art. 6 - Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione

Art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Capo III

Obblighi di comunicazione delle misurazioni.

Gestione dei flussi informativi

Art. 8 - Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni

Art. 9 - Gestione flussi informativi

Capo IV

Sanzioni

Art. 10 - Sanzioni

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Comitato regionale di coordinamento

Art. 12 - Disposizione transitoria per l'anno 2015

Art. 13 - Rapporti con la pianificazione di bacino

Art. 14 - Clausola valutativa

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visti i pareri, resi ai sensi dell' articolo 95 comma 3 del d.lgs 152/2006 e dell' articolo 12-bis, comma 2, della l.r. 91/1998 dalle Autorità di bacino ed in particolare:

a) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino dell' Arno del 26 febbraio 2015;

b) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015;

c) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione n. 185 del 02/03/2015 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "territorio e ambiente", espresso nella seduta del 19/03/2015;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 438;

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento persegue, in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), la finalità di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la definizione degli obblighi di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione;

2. è necessario definire, in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettera f) della l.r. n. 91/1998 gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'ente concedente per il loro successivo invio alla Regione ed alle Autorità di bacino competenti, al fine di consentire:

a) alle Autorità di bacino l'acquisizione delle informazioni necessarie per aggiornare le conoscenze relative al bilancio idrico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni su di esso;

b) alle autorità concedenti l'acquisizione di informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi e autorizzati ed alla eventuale revisione degli elementi essenziali delle concessioni, in particolare per quanto attiene ai requisiti del quantitativo di acqua richiesto e alla modulazione del quantitativo nel corso dell'anno solare, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato dei prelievi in atto e rispondente alla realtà dei fabbisogni;

c) alle autorità concedenti la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utilizzatori di acqua pubblica al verificarsi di fenomeni di crisi idrica;

d) alla Regione l'acquisizione di un completo quadro conoscitivo di riferimento ai fini del corretto esercizio delle competenze in materia di risorsa idrica;

3. è opportuno esonerare dall'installazione degli strumenti di misura, al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico nonché le restituzioni afferenti

ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata dalla medesima opera di presa sia restituita in un unico corpo idrico ricettore, fermo restando l'obbligo per l'utente di comunicare la stima dei quantitativi annui prelevati e restituiti; tale ipotesi infatti, allo stato attuale delle conoscenze, presumibilmente non comporta pregiudizio per l'equilibrio del bilancio idrico;

4. è altresì opportuno prevedere un'apposita clausola valutativa che -sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti - consenta di verificare periodicamente la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori, anche ai fini di un'eventuale riconsiderazione e modifica dell'esonero di cui al punto precedente;

5. di non accogliere la raccomandazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio in merito all'eventualità di ridurre il termine ultimo per adeguare i prelievi esistenti agli obblighi relativi all'installazione dei misuratori, dal momento che ciò costituisce un ulteriore appesantimento amministrativo e che la tempistica prevista dal regolamento è comunque coerente con le scadenze della pianificazione previste dalla Direttiva 2000/60/CE;

6. di accogliere le raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Tevere in ordine all'opportunità di adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi alla necessità di comporre ed aggiornare i vari elementi del bilancio idrico in relazione anche ai vari settori di uso dell'acqua.

Si approva il presente regolamento

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, definisce:

a) gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;

b) gli obblighi di comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all'ente

concedente, nonché le modalità di gestione, da parte dell'ente concedente, dei flussi informativi risultanti dalle attività di cui alla lettera a) anche ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e alle autorità di bacino competenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "corpi idrici in situazione di criticità":

1) i corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina, come individuati dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

2) i corpi idrici sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;

4) i corpi idrici superficiali individuati a deficit idrico elevato dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

b) disciplinare di buona pratica: atto generale di competenza dell'ente concedente che regola l'attività di ricerca, estrazione e utilizzo libero oppure in regime di autorizzazione, di acque sotterranee ad uso domestico da parte dei soggetti di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici).

Capo II

Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica.

Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (articolo 12-bis comma 4 lett. e) della l.r. 91/1998)

Art. 3

Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi effettuati in pendenza del procedimento di rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, ove autorizzati in conformità alla

legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

b) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali in regime di licenze di attingimento, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

c) i prelievi per uso domestico di acque sotterranee, liberi o in regime di autorizzazione, effettuati dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità.

2. Sono altresì soggette all'obbligo di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi restituiti:

a) le restituzioni afferenti ai prelievi ai quali è applicata una riduzione del canone in caso di restituzione;

b) le restituzioni di portata pari o superiore a 15 litri per secondo.

3. Al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri-cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico.

4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2, le restituzioni di cui alla lettera b) del medesimo comma, afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittogenico, a condizione che tutta la portata prelevata sia restituita in un unico corpo idrico ricettore.

5. In presenza di situazioni di conflittualità degli usi, resta ferma la facoltà dell'ente concedente di prescrivere l'installazione degli strumenti di misura quando sia accertata carenza idrica ed idropotabile oppure nei casi in cui la risorsa sia destinata all'estrazione di acqua a scopo idropotabile, assumendo un carattere di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2000/60/CE.

Art. 4

Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni

1. E' vietata l'attivazione di nuovi prelievi e attingimenti di cui all'articolo 3, comma 1, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura dei quantitativi di acqua prelevati, e, nei casi previsti, restituiti, che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all'articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6:

a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo

di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;

b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;

c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;

d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione all'ente concedente, dei dati di cui alla lettera c), in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.

3. Nei casi di prelievo ad uso domestico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) il disciplinare di buona pratica e, ove prevista, la relativa autorizzazione al prelievo, contengono le prescrizioni di cui al comma 2.

Art. 5

Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti

1. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei strumenti di misura e di rilevazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Nei sessanta giorni antecedenti l'inizio dei lavori per l'installazione degli strumenti di misura, i titolari dei prelievi e delle restituzioni di cui al comma 1, comunicano all'ente concedente le caratteristiche e la localizzazione del dispositivo di misurazione. Entro i successivi trenta giorni, l'ente concedente, verificata l'idoneità della strumentazione, rilascia il nulla osta all'installazione dettando le eventuali prescrizioni necessarie, in particolare con riferimento:

a) al termine da cui decorre l'obbligo di misurazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti;

b) alle modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni nonché al grado di dettaglio e alle modalità di comunicazione degli stessi all'ente concedente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8;

c) agli standard tecnici di cui all'articolo 6, comma 3 nel caso di predisposizione di sistemi di telecontrollo; nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo l'ente concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici, se compatibili, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

3. Nelle more del termine di cui al comma 1 e indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma 2, l'ente concedente provvede comunque a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente capo:

a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di varia-

zione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del titolare dell'utilizzazione;

b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito al primo censimento di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

Art. 6

Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione

1. L'allegato A al presente regolamento contiene i criteri generali per l'individuazione delle tipologie degli strumenti di misura e delle modalità di misurazione più idonei a rilevare l'entità delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche delle opere di captazione e restituzione.

2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli atti della pianificazione di bacino, la misurazione deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.

3. L'ente concedente nell'ambito degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 può, in funzione dell'entità del prelievo e della restituzione, della sua distribuzione nel tempo e della sua incidenza sullo stato di criticità della risorsa, per le singole opere di captazione e restituzione, prevedere strumenti di misura in grado di rilevare direttamente la portata derivata media giornaliera.

4. Per i prelievi da sorgente di portata superiore a 30 litri al secondo, lo strumento di misurazione del volume è sostituito da uno strumento di misurazione di portata, ad eccezione dei prelievi da sorgente già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'installazione dello strumento di misurazione di portata è subordinata alla verifica della fattibilità tecnico-economica delle modifiche da apportare alla captazione o alla derivazione. In caso di deficit idrico elevato l'ente concedente ha la facoltà di richiedere l'installazione del misuratore di portata anche per valori inferiori a 30 litri al secondo.

5. L'ente concedente può predisporre sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, l'ente concedente definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di

cui all'articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo l'ente concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

6. La misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all'entrata di eventuali serbatoi di accumulo.

7. L'ente concedente può richiedere, con congruo preavviso, modifiche alla frequenza di rilevazione oppure calcolo del dato.

Art. 7

Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti che effettuano i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3 sono obbligati a:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale;

b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'ente concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;

d) sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Capo III

Obblighi di comunicazione delle misurazioni.

Gestione dei flussi informativi

(articolo 12-bis comma 4 lett. f) della l.r. 91/98)

Art. 8

Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni

1. Ad esclusione delle captazioni e restituzioni di cui all'articolo 6, comma 5, i dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente all'ente concedente, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative misurazioni. E' fatta salva la possibilità per l'ente concedente di prescrivere obblighi di comunicazione infrannuale, stabilendone le modalità.

La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento.

2. I soggetti titolari dei prelievi e restituzioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, sono comunque tenuti a comunicare con cadenza annuale la stima dei quantitativi prelevati e restituiti.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 9

Gestione flussi informativi

1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 152/2006, i dati misurati con le modalità di cui all'articolo 6 sono raccolti dall'ente concedente in una apposita banca dati georiferita, che contiene anche le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998.

2. La banca dati di cui al comma 1 fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

La banca dati è costituita e gestita dall'ente concedente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1), fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

3. L'ente concedente rende accessibile, anche con modalità telematica, la banca dati alla Regione, all'Autorità di bacino ed all'Autorità idrica toscana e ne cura l'aggiornamento annuale in correlazione con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è effettuato dall'ente concedente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile l'ente concedente, su richiesta della Regione e della Autorità di bacino, anticipa la cadenza temporale dell'aggiornamento della banca dati.

Capo IV
Sanzioni

Art. 10
Sanzioni

1. La sanzione prevista dall'articolo 12-quater della l.r. 91/1998 si applica nei casi di:

- a) mancata rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) mancata rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 11
Comitato regionale di coordinamento

1. Per garantire l'omogeneità su tutto il territorio nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente regolamento, gli enti competenti si avvalgono del supporto del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3-bis della l.r. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Art. 12
Disposizione transitoria per l'anno 2015

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'art. 14-bis della l.r.

91/1998 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2015 la banca dati di cui all'articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione dell'ente concedente e resa disponibile alla Regione e alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2015 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. 152/2006.

Art. 13
Rapporti con la pianificazione di bacino

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Art. 14
Clausola valutativa

La Giunta regionale, al termine di ogni ciclo di pianificazione delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente regolamento anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti, la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 aprile 2015

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A TIPOLOGIE DI MISURATORI

tipologia di presa e/o restituzione da monitorare	tipologia strumentazione	tolleranza misura	tipo di dato da comunicare
da Acque superficiali mediante canale *	stramazzo o risalto con associata sonda di livello - previa taratura con misure di portata - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile
da Acque superficiali mediante condotte in pressione *	venturimetro, sensore magnetico (installato opportunamente lontano da pompe e curve) sensore ultrasuoni - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile nei casi previsti
da Acque superficiali mediante condotte a pelo libero *	sensore sonico - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile nei casi previsti
da pozzo	contatore totalizzatore woltman, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero - altro	2% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Nel caso di pozzi domestici o di modesto prelievo il volume mensile può essere omissso
da sorgente	venturimetro / elettromagnetico / ultrasuoni / contatore su tubazioni di derivazio stramazzo con sonda - previa taratura con misure di portata	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo per Q>30l/s, Qm mensile

* nel caso di prelievi ad uso idroelettrico, qualora l'installazione di altre strumentazioni risulti di difficile applicazione, possono essere utilizzati misuratori di energia elettrica certificati dall'Agenzia delle Fiananze.(Portata dedotta dalla produzione di EE con riferimento ai dati delle concessioni); anche in questo caso la tolleranza della misura sarà del 3% con riferimento alla Q max ed il dato da comunicare i volumi mensili ed il totale annuo